

Pubblicato il 28/12/2021

N. 08680 /2021 REG.PROV.COLL.
N. 05878/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2021, proposto dall'ing. Marcella Fanelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore, ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecutività,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari, Sezione Prima, n. 769/2021 del 29 aprile 2021, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 1337/2018, proposto per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza della ricorrente di ammissione al riscatto ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ai

sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, e per il riconoscimento a favore della ricorrente, nell'ambito del servizio prestato attualmente alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea, ai fini del calcolo dello stipendio, nonché del trattamento di fine rapporto, e ad ogni altro fine previsto dalla legge.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall'appellante;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista l'ordinanza n. 4059/2021 del 22 luglio 2021, con cui è stata accolta l'istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito;

Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e dato atto che nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe il Ten. Col. Marcella Fanelli ha impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, n. 769/2021 del 29 aprile 2021, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

1.1 La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dal Ten. Col. Fanelli per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 13 agosto 2018, recante rigetto dell'istanza della ricorrente volta ad ottenere l'ammissione al riscatto a fini pensionistici del periodo di durata legale del corso di laurea ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973.

1.2. L'appellante espone, in fatto, di essere in possesso della laurea in Ingegneria,

nonché di essere entrata nel Corpo Forestale dello Stato nel 1994, raggiungendo il grado di Vice Questore e quindi, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 177/2016 (attuativo della delega prevista nell'art. 8, comma 1, lett. *a*), della l. n. 124/2015), di essere transitata nell'Arma dei Carabinieri, dove attualmente ricopre l'incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia.

1.3. L'esponente presentava in data 23 marzo 2017 istanza di ottenimento del beneficio di cui all'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 (riscatto gratuito degli anni del corso di laurea), ma con nota del 13 agosto 2018 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le ha negato il beneficio – sulla base di un parere dell'I.N.P.S. – giacché lo stesso sarebbe applicabile solo ai nuovi arruolati e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitati nei Carabinieri a decorrere del 1° gennaio 2017. La nota in questione richiama l'art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016, in base al quale il personale del Corpo Forestale transitato nell'Arma dei Carabinieri conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza (regime che non prevede il beneficio di cui al succitato art. 32).

2. Avverso il suddetto provvedimento di diniego insorgeva l'esponente, gravandolo innanzi al T.A.R. Puglia e chiedendone l'annullamento. La ricorrente proponeva, altresì, domanda di accertamento (ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con l'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010) del periodo legale del corso di laurea in Ingegneria civile idraulica ai fini del calcolo dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, e per ogni altro fine previsto dalla legge.

2.1. Con la sentenza appellata l'adito Tribunale, dopo avere rilevato l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'ing. Fanelli aveva già presentato in passato domanda di riscatto della laurea ai fini della buonuscita, accolta dall'Amministrazione, e quindi non avrebbe potuto ottenere di nuovo il bene della vita chiesto in giudizio, lo ha comunque ritenuto infondato nel merito.

2.2. In sintesi, il primo giudice, muovendo da altra pronuncia espressasi sulla medesima questione (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 7),

ha condiviso le motivazioni del diniego gravato, nella parte in cui questo ha richiamato la norma (art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016) in base alla quale il personale già del Corpo Forestale, transitato in altre Amministrazioni, conserva il pregresso “*regime di quiescenza*”: espressione – nota la sentenza – che, essendo più ampia di quella di “*trattamento di quiescenza*”, ricomprende in sé anche il riscatto; il riscatto, infatti, va incluso nel regime della quiescenza complessivamente inteso, incidendo sui periodi computabili e, per l’effetto, sull’importo del trattamento.

2.3. L’assoggettamento del personale proveniente dal Corpo Forestale al “*regime di quiescenza*” dell’ordinamento di provenienza (ex art. 18, comma 11, cit.) – aggiunge il T.A.R. – fa sì che detto personale sia escluso dal “*regime di quiescenza*” previsto per i Carabinieri, salvo deroghe espresse, tra le quali non vi è il riscatto: per conseguenza, il personale in questione è escluso dal beneficio di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. Né ciò comporta alcuna violazione dei precetti costituzionali, avendo la Corte costituzionale già affermato che l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri non ha condotto a una completa equiparazione tra gli ufficiali provenienti da tale Amministrazione, divenuti militari per legge sopravvenuta, e quelli facenti parte del ruolo normale dell’Arma, che hanno avuto accesso allo *status* di militare in via “originaria”.

2.3.1. Invero, le due categorie si distinguono per competenze, funzioni e struttura organizzativa, oltre che per l’elemento genetico del conseguimento della posizione di ufficiale in servizio permanente effettivo, e per le modalità di insorgenza dello *status* di militare: nel caso degli ufficiali ex Forestali le suddette qualità sono state conseguite *ope legis*, sulla base di un preesistente rapporto di servizio a carattere civile (in ipotesi richiedente la laurea), mentre nel caso degli ufficiali del ruolo normale le qualità stesse derivavano proprio dalla nomina richiedente la laurea, nomina che postulava, poi, altri requisiti di ordine generale che solo dopo il d.lgs. n. 177/2016 vengono richiesti anche per l’accesso al ruolo degli ufficiali Forestali: di tal ché il precedente del T.A.R. Lombardia – Milano richiamato ha ritenuto che

la differenza di trattamento fosse giustificata e non irragionevole, stante la non piena identità delle fattispecie esaminate.

2.4. In conclusione, secondo il primo giudice l'art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016 non avrebbe potuto consentire alcuna inclusione del personale transitato nel perimetro applicativo dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, che riguarda soltanto gli appartenenti *ab origine* alle Amministrazioni militari, mentre tale non è la ricorrente, la quale apparteneva ad un'Amministrazione civile dello Stato prima del suo transito nell'Arma dei Carabinieri: ciò in disparte dall'assorbente profilo che il riscatto è stato ad essa già accordato.

3. Nell'appello il Ten. Col. Fanelli contesta l'*iter* motivazionale e le conclusioni dei giudici di prime cure, formulando con un unico motivo le seguenti doglianze: *error in iudicando*; violazione ed errata applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016; violazione ed errata applicazione del comma 11 dell'art. 18 del d.lgs. n. 177/2016; violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost.; difetto di motivazione; carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, errore di fatto e di diritto; carenza di attribuzione dell'I.N.P.S.; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, nonché ingiustizia manifesta.

3.1. In sintesi, l'appellante sottolinea, anzitutto, l'errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. nel ritenere che il riscatto della laurea, già effettuato ai fini dell'indennità di buonuscita, "copra" anche l'istanza di riscatto presentata dalla stessa appellante con riguardo all'anzianità di servizio da riconoscerle ai fini della carriera in corso, nonché del successivo trattamento pensionistico. Lamenta, poi, l'erroneità della riconduzione del riscatto ad una questione di solo "*regime di quiescenza*", come affermato dalla sentenza impugnata, poiché il riscatto non si esaurirebbe in detto regime, ma inciderebbe sul computo dell'anzianità di servizio e, con esso, sulla carriera del dipendente.

3.2. Ancora, la tesi del T.A.R. contrasterebbe con il dato normativo, che ha previsto il diritto al riscatto per effetto della nomina in servizio, per la cui permanenza è

richiesto il titolo di laurea, e non in ragione della provenienza del dipendente da carriere civili o militari, e introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione all'interno del personale preposto a uno stesso servizio. Siffatta discriminazione si coglierebbe con palese evidenza in relazione al personale neoassunto, che, beneficiando del riscatto, verrebbe anteposto al personale già da tempo trasferito, proveniente dal Corpo Forestale dello Stato. Analoga distorsione sussisterebbe inoltre in relazione al personale dell'ex Corpo Forestale trasferito presso altra Amministrazione (ad es. Vigili del Fuoco), poiché tale personale, licenziandosi in ipotesi da quest'ultima e venendo – sempre in ipotesi – riassunto *ex novo* dall'Arma, potrebbe beneficiare del riscatto, negato, invece, agli ex colleghi transitati direttamente.

3.3. Aggiunge l'appellante che non varrebbe in contrario la norma sul transito del personale del Corpo Forestale dello Stato invocata dal primo giudice (art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016), la quale stabilisce che il personale transitato nell'Arma conservi il “*regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza*”, poiché tale disciplina si spiega con la circostanza che il personale del Corpo Forestale era già incluso nel regime I.N.P.S. (al pari degli appartenenti all'Arma): la disposizione in discorso, pertanto, indicherebbe che il regime prosegue senza interruzione o novazione del rapporto, ma, anzi, con continuità.

3.4. L'appellante, da ultimo, contesta l'affermazione della sentenza appellata, secondo cui vi sarebbe una differenziazione tra ufficiali provenienti dal disciolto Corpo Forestale e ufficiali facenti parte del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.

4. Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, resistendo all'appello di controparte.

4.1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ancorché evocato, non si è costituito in giudizio.

4.2. L'istanza cautelare dell'appellante è stata accolta con ordinanza n. 4059/2021

del 22 luglio 2021 ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di discussione del merito.

4.3. In prossimità dell'udienza di merito l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.

4.4. All'udienza pubblica del 23 novembre 2021 il Collegio, preso atto che nessuno è comparso per le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. L'appello è fondato.

5.1. In primo luogo, ritiene il Collegio che sia fondata la doglianza dell'appellante volta a censurare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, formulata dal T.A.R. in ragione del fatto che la ricorrente aveva già presentato domanda di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (buonuscita), avente ad oggetto il periodo 1° novembre 1984 – 31 ottobre 1989, e che tale domanda era stata accolta dall'I.N.P.S. con provvedimento del 31 luglio 1995, prot. n. 008392.

5.2. È, infatti, evidente che una cosa è la domanda di riscatto del periodo di laurea presentata ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (cd. indennità di buonuscita), la cui disciplina si rinviene nella l. 6 dicembre 1965, n. 1368 (richiamata dal provvedimento dell'I.N.P.S.), altra cosa è la presentazione di tale domanda ai fini pensionistici, disciplinata, per i dipendenti civili, dall'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 e, per i dipendenti militari con grado di ufficiale, dall'art. 32 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973: quindi il lavoratore interessato dovrà presentare due istanze, una di valutazione del periodo di studi universitari ai fini della pensione, l'altra ai fini dell'indennità di buonuscita (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 19 aprile 2017, n. 308).

5.2.1. Osserva sul punto l'appellante che l'indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta *una tantum* al lavoratore quando cessa dal servizio, che non incide né sul servizio da computarsi ai fini della carriera, né, conseguentemente, ai fini pensionistici: e tale osservazione va condivisa, atteso che – a differenza di

stipendio e pensione – sull'indennità di buonuscita, proprio per la sua natura di emolumento *una tantum*, il lavoratore non può basare le proprie esigenze di vita (C.d.S., Sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1167).

5.2.2. D'altra parte, l'appellante ha indirizzato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il 23 marzo 2017 un'istanza di riscatto a fini pensionistici, che è stata rigettata dal provvedimento gravato: ma tale provvedimento, nella sua motivazione, non ha fatto alcun richiamo alla circostanza che la precedente istanza di riscatto ai fini della riliquidazione della cd. buonuscita era stata accolta (e che quindi non vi poteva essere un *bis in idem*), a ulteriore conferma che si tratta di due istituti diversi, al di là dell'identità del nome.

5.3. In definitiva, pertanto, la sentenza di prime cure risulta errata e da riformare nel capo in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado avendo scorto erroneamente una preclusione alla sua proposizione nel pregresso accoglimento, da parte dell'I.N.P.S., dell'istanza di riscatto presentata dalla ricorrente, che, però, costei aveva formulato ai soli fini dell'indennità di buonuscita e non anche a quelli pensionistici.

6. Parimenti fondate sono, poi, le doglianze a mezzo delle quali l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, per avere questa incluso il riscatto della laurea nel "*regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza*" che, ai sensi dell'art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016, viene conservato dal personale del Corpo Forestale dello Stato transitato: regime, a cui è estranea la deroga prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973.

6.1. In primo luogo il Collegio osserva che contro la tesi della riconduzione del riscatto al "*regime di quiescenza*" depone l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l'illegittimità degli atti dell'Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non della Corte

dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d'impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 1993, n. 10; id., 10 maggio 1988, n. 3423; C.d.S., sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705).

6.1.1. Hanno osservato, in particolare, le Sezioni unite, che l'impugnativa di un atto amministrativo il quale, in costanza del rapporto di pubblico impiego, provveda sul riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari ai fini del futuro trattamento di quiescenza, dà luogo a una controversia spettante al giudice del rapporto di lavoro, giacché la pretesa fatta valere dal dipendente attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l'ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo). L'atto che provvede al riguardo determina diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione.

6.1.2. Sul punto emerge un profilo di criticità della sentenza appellata, la quale, da un lato, ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione (sollevata in prime cure dall'I.N.P.S.), richiamando l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene devolute alla giurisdizione della Corte dei conti le sole controversie in cui il diritto azionato incida sulla quantificazione del trattamento pensionistico: il riscatto, pertanto, non avrebbe tale incidenza. Dall'altro lato – e contraddittoriamente – ha però ritenuto che il riscatto stesso rientri nel “*regime di quiescenza*” dell'ordinamento di provenienza di cui al ricordato art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016.

6.2. Va quindi condivisa la doglianza dell'appellante, secondo cui il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di “*regime di quiescenza*”, poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell'anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti già appartenenti al Corpo

Forestale dello Stato transitati nell'Arma dei Carabinieri, di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica.

6.2.1. Del resto, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 1999, n. 6443; C.d.S., Sez. IV, n. 6705/2005, cit.; id., Sez. VI, 12 agosto 2002, n. 4162), il riscatto del periodo di studi universitari è consentito soltanto se il diploma di laurea ha costituito condizione necessaria per l'ammissione in servizio (art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973), ovvero se il diploma è stato considerato ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all'immissione in servizio (art. 2, ult. comma, del d.l. 1° ottobre 1982, n. 694, conv. con l. 29 novembre 1982, n. 881). Di qui la conferma che l'istituto del riscatto esorbita dal “*regime di quiescenza*”, potendo esso rilevare ai fini dei successivi sviluppi della carriera del dipendente (v. la giurisprudenza elencata da C.d.S., Sez. VI, n. 4162/2002, cit.; sul punto, data la sua rilevanza ai fini del decidere, si tornerà *infra*): ciò, nella misura in cui il diploma di laurea costituisca condizione necessaria per l'ammissione alla posizione giuridica ricoperta dal dipendente, in quanto funzionale all'esercizio della prestazione richiesta.

6.3. A ben vedere, peraltro, l'opzione seguita dalla sentenza appellata non persuade neppure sotto il profilo dell'interpretazione letterale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

6.3.1. La disposizione *de qua*, in particolare, si riferisce agli “*ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il diploma di laurea*”. I requisiti da essa previsti sono, dunque, due:

- A) che il richiedente il riscatto del corso di studi universitari ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo (S.P.E.);
- B) che per la relativa nomina sia stata necessaria la laurea.

6.3.2. Nel caso analizzato dalla decisione del T.A.R. Lombardia – Milano (n. 7/2021) richiamata dalla sentenza appellata i giudici lombardi hanno osservato

come il ricorrente, al momento di proporre la domanda, non godesse di ambedue i requisiti di cui all'art. 32 cit., ma solo del primo: a quel momento, infatti, egli era un ufficiale militare in servizio permanente effettivo (quindi sussisteva la condizione A)), ma difettava la condizione B), poiché per il conseguimento della nomina a ufficiale militare in S.P.E. gli veniva richiesta non la laurea, bensì il pregresso inquadramento nelle qualifiche dirigenziali del Corpo Forestale. E nonostante il ricorrente avesse dimostrato l'accesso all'Amministrazione di provenienza mediante un concorso che richiedeva il possesso della laurea, tuttavia i giudici milanesi hanno obiettato che all'esito di tale concorso egli non era stato nominato ufficiale militare in S.P.E., ma ufficiale non militare del Corpo Forestale dello Stato.

6.3.3. Il T.A.R. Lombardia ha poi negato la possibilità di una sorta di "*proprietà transitiva*" tale da far assimilare la situazione di chi sia divenuto ufficiale militare per effetto di un concorso a ciò diretto, con quella del ricorrente, che ha conseguito detta qualifica solo attraverso un atto normativo (il d.lgs. n. 177/2016) fondato sul preesistente rapporto di servizio con un'Amministrazione civile dello Stato. L'esclusione di tale "*proprietà transitiva*" deriva sia dall'impossibilità di un'interpretazione estensiva o analogica dell'art. 32 cit. (il riscatto gratuito ivi previsto è, infatti, istituto eccezionale), sia dalla considerazione che il concorso per l'accesso al Corpo Forestale dello Stato non è equiparabile alle selezioni che consentono la nomina a ufficiale in servizio permanente, essendone differenti, tra l'altro, i requisiti di ammissione. Quest'ultimo aspetto – aggiungono i giudici lombardi – è dimostrato proprio dal d.lgs. n. 177/2016, che ha imposto *de futuro*, per il reclutamento *ex novo* degli ufficiali dei ruoli forestali dei Carabinieri, il possesso dei requisiti generali per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma, con previsione innovativa e dunque mai applicata al ricorrente (né – per ciò che in questa sede rileva – al Ten. Col. Fanelli).

6.3.4. L'argomentazione da ultimo esposta è, ad avviso del Collegio, la più significativa tra quelle a sostegno dell'opzione seguita dall'Amministrazione,

perché fornisce una spiegazione della diversità di trattamento rispetto ai nuovi arruolati e, quindi, replica alla censura con cui l'appellante lamenta la discriminazione ingiustificata degli ufficiali del Corpo Forestale transitati nell'Arma rispetto ai nuovi ufficiali che verranno assunti in futuro (nonché alla presunta distorsione in favore del personale del Corpo Forestale transitato in altre Amministrazioni che, licenziandosi da queste, venga, poi, assunto *ex novo* nell'Arma dei Carabinieri). Neanche essa, tuttavia, risulta decisiva, alla stregua di quanto di seguito esposto.

6.4. Invero, un'opzione ermeneutica alternativa a quella seguita dalla P.A. consiste nel ritenere che l'espressione "*ufficiali*" di cui all'art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell'Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma. Per la loro nomina a ufficiali militari in servizio permanente effettivo, infatti, è stato comunque necessario che essi possedessero la laurea, anche se di per sé solo tale requisito non è bastato, essendo occorsa, altresì, la mediazione di un atto normativo (quello che ha regolato il loro transito nell'Arma): si è, dunque, realizzata anche per essi la condizione *B*) prescritta dall'art. 32 cit. – oltre alla condizione *A*) – ancorché la fattispecie abbia richiesto un terzo e ulteriore requisito, cioè la presenza di un atto normativo.

6.4.1. L'atto normativo regolante il transito del personale (il d.lgs. n. 177/2016) si pone, quindi, come terzo requisito di una fattispecie che comunque comprende gli altri due prescritti dall'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973: la mediazione dell'atto normativo si presentava necessaria proprio onde superare le differenze nei requisiti di ammissione tra le due categorie di ufficiali (del Corpo Forestale e del ruolo normale dei Carabinieri). Si tratta, infatti, di una normativa che, operando per il personale transitato, non poteva fare altro che tenere conto dei requisiti di ammissione e curriculari di siffatto personale, mentre per il personale assunto *ex*

novo varranno, ovviamente, le regole sul possesso dei requisiti generali per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma. Ne consegue che non si ravvisa alcuna ragione plausibile per escludere il personale transitato dal beneficio di cui al citato art. 32.

6.5. L'ora vista interpretazione è, ad avviso del Collegio, preferibile rispetto a quella fatta propria dal T.A.R., anche alla luce di quanto detto circa la disciplina introdotta dall'art. 2, ult. comma, del d.l. n. 694/1982 (conv. con l. n. 881/1982). In base a detta disciplina – si è visto – il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l'accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera: il che, a ben guardare, è proprio quanto si è verificato per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell'Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera. Pertanto, non appare ragionevole, né conforme alla normativa ora citata, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto *ex art.* 32 del d.P.R. n. 1092/1973.

6.5.1. Quanto appena detto vale anche per il Ten. Col. Fanelli, che ha acquisito lo *status* di ufficiale in servizio permanente effettivo, per la cui nomina sia richiesto il possesso del diploma di laurea, di tal ch  la laurea si   posta come requisito funzionale indispensabile all'acquisizione della posizione lavorativa da lei attualmente rivestita.

6.6. N  da ultimo potrebbe obiettarsi argomentando – come ha fatto la sentenza appellata – sulla base delle differenze tra le due categorie di ufficiali in esame, e cio  quelli provenienti dal Corpo Forestale dello Stato e quelli facenti parte del ruolo normale dell'Arma, che hanno avuto accesso allo *status* di militare in via "originaria". Tali differenze, infatti, pur ove riconosciute esistenti, nulla hanno a che vedere con la *ratio* del riscatto della durata legale del corso di laurea, il quale mira non soltanto a incentivare l'accesso nella P.A. di personale idoneo per preparazione e cultura, ma altres  ad evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attivit  onde acquisire il titolo

necessario per essere ammessi all'impiego (Corte cost., 12 aprile 1996, n. 112): e tali esigenze si pongono in egual misura per l'una come per l'altra categoria di ufficiali, di tal ché anche per questo verso non vi è ragione per escludere il personale transitato dal disciolto Corpo Forestale dello Stato dal riscatto *ex art.* 32 del d.P.R. n. 1092/1973.

7. In conclusione, l'appello risulta fondato e da accogliere, attesa la fondatezza delle censure con esso dedotte, per come sopra esposto.

7.1. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego con esso impugnato e accertamento del diritto della ricorrente al riscatto degli anni del corso di laurea in Ingegneria necessari al conseguimento del relativo diploma.

8. La novità e la complessità delle questioni esaminate giustificano, comunque, la compensazione tra tutte le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II[^]), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO